



n° 29/2019

IL DIRETTORE

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1º luglio 2004 n. 152;
- la Legge 394/91, e ss.mm.ii.;
- il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;
- Il R.R. Puglia del 10 maggio 2016, n. 6 recante "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" ed R.R. Puglia 10 maggio 2017, n. 12, "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6";
- l'istanza di nulla osta, prot. n. 2303 del 07/05/2018 di questo Ente, trasmessa dal Sig. Cucumazzo Michele, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di mandorleto in agro di Ruvo di Puglia, alla loc. Jazzo Rosso, su terreni censiti in catasto ai fg. 137, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, p.lle varie, ricadenti nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, parte in Zona C e parte in Zona B;
- la nota prot. n. 4911 del 23/10/2018, con cui questo Ente, preso atto che i terreni su cui si vuole effettuare l'intervento, attualmente in gran parte a seminativo, risultano essere stati oggetto di trasformazione da pascolo a coltivo dopo il 1997 e, poiché l'area è gravata da vincolo idrogeologico, ha chiesto di produrre tutta la documentazione mediante la quale sono state effettuate le trasformazioni sospendendo, in attesa della stessa, il procedimento;
- la nota prot. n. 4725 del 12/10/2018, con cui la ditta istante ha trasmesso la sentenza n. 62/2016 di annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 2076/2010 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per indebito conseguimento di aiuti comunitari negli anni 2000 e 2004 relativi a terreni originariamente adibiti a pascolo al 31/12/1991, per le motivazioni ivi riportate, senza tuttavia indicare le p.lle oggetto del provvedimento;
- la successiva nota, prot. n. 531 del 21/01/2019, con cui la ditta istante ha trasmesso la richiesta di utilizzo delle p.lle oggetto di sequestro, formulata dall'avvocato difensore della parte;
- La nota prot. n. 1561 del 28/03/2019 con cui questo Ente ha trasmesso la comunicazione preliminare di diniego parziale, ex art. 10 bis della L. 241 del 07/08/1990 e richiesto documentazione integrativa;

PRESO ATTO che:

- con il predetto preliminare di diniego è stato comunicato che ostano all' accoglimento della richiesta di trasformazione delle particelle di cui ai punti A e B.1., le seguenti motivazioni:

1.1) Gli interventi di cui al punto A, a farsi in agro di Ruvo di Puglia, su parte della p.lla 44 del fg. 147, della p.lla 1 del fg. 148, della p.lle 40, 26, 27 del fg. 149, della p.lla 7 del fg. 153, delle p.lle 18 e 4 del fg. 154, ricadono secondo la carra della p.lle 18 e 4 della p.lle 18 e 4 del fg. 154, ricadono secondo la carra della p.lle 18 e 4 della p.lle



parco nazionale • dell'altamurgia



Zonizzazione del Piano per il Parco in Zona B, "Aree di riserva generale orientata", si configurano come una trasformazione agraria, prevedendo il passaggio da praterie postcolturali ad arboreto, pertanto risultano in contrasto con l'art. 7 c. 2 lett. b) delle NTA del Piano vigente:

- 1.2) Gli interventi di cui al punto B.1., a farsi in agro di Ruvo di Puglia, su terreni censiti al:
- Fg. 137, p.lla 7;
- Fg. 146, p.lla 36;
- Fg. 147, p.lle 32, 41, 44;
- Fg. 148, p.lle 1, 12;
- Fg. 149, p.lle 11, 40, 45, 47, 48, 55, 56 e parte delle p.lle 27, 33, 34;
- Fg. 152, parte delle p.lle 7, 14;
- Fg. 153, p.lle 20, 29, 46, 54, 72, e parte della p.lle 18, 31, 73, 74 e 75;
- Fg. 154, p.lle 2, 18, 22, 27, 31, 38, 43, 49, 50, 51, 57, 60, 68, 69, 74,75, e parte delle p.lle 4, 5:

Ricadono in Zona C del Parco per le quali sono possibili le trasformazioni agrarie. Tuttavia, dall'analisi delle ortofoto 2000 e 1997 in dotazione dell'Ente, detti terreni, come individuati nell'Allegato 2 in verde, risultano a pascolo naturale.

Per le predette particelle di cui al punto B.1., a norma dell'art. 13, c.4, delle N.T.A. del Piano, la documentazione prodotta è ad oggi carente della documentazione e/o delle autorizzazioni alla trasformazione anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 da cui si evinca che alla data del 31 dicembre 2002, erano in atto da un quinquennio coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state debitamente autorizzate. Relativamente al punto 1), pertanto ed ai sensi della vigente normativa, l'istante ha facoltà di

far pervenire a questo Ente, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, osservazioni scritte, ritenute necessarie per il riesame dell'istanza di realizzazione di impianto arboreo di cui all'oggetto. Decorso detto termine, senza che siano intervenute osservazioni, detti interventi non saranno autorizzati.

2. Relativamente ai terreni censiti catastalmente a:

- parte delle p.lle 27, 33, 34 del fg. 149;
- la p.lla 27 del fg. 150;
- le p.lle 6, 45 e parte della p.lle 7 e 14 del fg. 152;
- le p.lle 15, 17 e parte della p.lle 18, 31, 73, 74 e 75 del fg. 153;
- -le p.lle 6, 15, 37, 48, 71, 96, 97, 98, 107, 108, 123 e parte delle p.lle 4, 5 del fg. 154.

Dall'analisi delle ortotofo 2000 e 1997 in dotazione dell'Ente, risultano in coltivazione a detta data.

Riguardo alle predette aree di cui al p.to 2, dovrà essere trasmessa nuova relazione tecnica recante le informazioni delle Ditta istante, atteso che quella agli atti reca un intestatario differente. Dovrà essere altresì verificata la compatibilità degli interventi proposti sulle predette particelle con i corsi d'acqua episodici presenti secondo il PAI/Puglia e facenti parte dell'U.C.P. Lama Ferratella secondo il PPTR;

- in riscontro alla predetta comunicazione, la ditta istante ha trasmesso solo la relazione tecnica sugli interventi, giusta nota prot. n. 1652 del 02/04/2019, mentre non ha prodotto alcuna





osservazione utile al riesame del diniego alla realizzazione di un impianto arboreo sulle particelle individuate al punto A e B1;

RITENUTO di dover confermare, per le motivazioni di cui alla comunicazione prot. n. 1561 del 28/03/2019, il diniego all'esecuzione dell'intervento sulle aree di seguito catastalmente individuate in agro di Ruvo di Puglia: parte della p.lla 44 del fg. 147, p.lla 1 del fg. 148, p.lle 40, 26, 27 del fg. 149, p.lla 7 del fg. 152, p.lle 73, 74, 75, fg. 153, p.lle 18 e 4 del fg. 154; Fg. 137, p.lla 7; Fg. 146, p.lla 36; Fg. 147, p.lle 32, 41, 44; Fg. 148, p.lle 1, 12; Fg. 149, p.lle 11, 40, 45, 47, 48, 55, 56 e parte delle p.lle 27, 33, 34; Fg. 152, parte delle p.lle 7, 14; Fg. 153, p.lle 20, 29, 46, 54, 72, e parte della p.lle 18, 31, 73, 74 e 75; Fg. 154, p.lle 2, 18, 22, 27, 31, 38, 43, 49, 50, 51, 57, 60, 68, 69, 74,75, e parte delle p.lle 4, 5; oltre che della p.lla 71 del fg. 154, erroneamente non indicata nella stessa comunicazione e per le motivazioni di cui al p.to 1.2);

CONSIDERATO, invece che, relativamente ai terreni di seguito censiti catastalmente al fg. 149 parte delle p.lle 27, 33, 34; fg. 150 p.lla 27; fg. 152 p.lle 6, 45 e parte della p.lle 7 e 14; fg. 153 p.lla 17 e parte della p.lle 15, 18, 31, 73, 74 e 75; fg. 154 p.lle 6, 15, 37, 48, 96, 97, 98, 107, 108, 123 e parte delle p.lle 4, 5:

- Da verifiche d'ufficio le stesse ricadono:
- 1. in Zona C, Aree di protezione, secondo il Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- 2. all'interno del p.SIC/ZPS IT 9120007 "Murgia Alta";
- 3. all'interno dei seguenti B.P. e U.C.P. di cui al P.P.T.R. Puglia:
 - 3.1 B.P. 142, lett. F, parchi nazionali;
 - 3.2 U.C.P. "vincolo idrogeologico";
 - 3.3. Parzialmente in U.C.P. Lame e gravine;

-Gli interventi proposti sulle predette aree risultano conformi a quanto previsto agli artt. 8 e 13 delle N.T.A. del Piano per il Parco;

-occorre esprimere il parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii, come di seguito:

- l'intervento proposto, per quanto di competenza di questo Ente, non determinerà incidenze significative e dirette su superfici ad habitat, né frammentazione e variazione di habitat e di specie connesse ai sistemi naturali in ragione della natura e dell'estensione dell'intervento, né l'alterazione di elementi di naturalità, a condizione che siano preservate le contermini aree a pascolo secondo le prescrizioni impartite nel presente provvedimento;
- relativamente a queste ultimi terreni su cui è assentibile l'intervento, a seguito di formale richiesta di questo Ente, con nota prot. n. 2686 del 17/06/2019 la Ditta istante ha prodotto le relative planimetrie aggiornate;





rilascia il NULLA OSTA

Al Sig. CUCUMAZZO Michele, C.F. CCM MHL 61B 24H645B, in qualità di proprietario, per l'intervento di miglioramento fondiario consistente nella realizzazione di un impianto di mandorleto <u>limitatamente</u> ai terreni siti in agro di Ruvo di Puglia, censiti in catasto al fg. 149, parte delle p.lle 27, 33, 34; al fg. 150 p.lla 27; fg. 152 p.lle 6, 45 e parte della p.lle 7 e 14; fg. 153 p.lla 17 e parte della p.lle 15, 18, 31, 73, 74 e 75; fg. 154 p.lle 6, 15, 37, 48, 96, 97, 98, 107, 108, 123 e parte delle p.lle 4, 5, ricadenti in Zona C, "Aree di protezione", secondo il Piano per il Parco, e secondo quanto descritto e riportato negli atti a corredo dell'istanza e come individuati negli elaborati inoltrati ad integrazione con nota prot. n. 2686 del 17/06/2019, e precisamente:

- 1. Istanza di nulla osta;
- 2. Documenti di riconoscimento della Ditta istante e del tecnico progettista;
- 3. Titolo di proprietà;
- 4. Relazione tecnica e di screening;
- 5. Documentazione fotografica;
- 6. Tavole di inquadramento cartografico;
- 7. Tavola recante l'area d'impianto di cui alla nota prot. n. 2686 del 17/06/2019;

Il tutto a condizione che:

- 1. Non si proceda alla realizzazione dell'intervento sulle aree di seguito catastalmente individuate e site in agro di Ruvo di Puglia: parte della p.lla 44 del fg. 147, p.lla 1 del fg. 148, p.lle 40, 26, 27 del fg. 149, p.lla 7 del fg. 152, p.lle 73, 74, 75, fg. 153, p.lle 18 e 4 del fg. 154; Fg. 137, p.lla 7; Fg. 146, p.lla 36; Fg. 147, p.lle 32, 41, 44; Fg. 148, p.lle 1, 12; Fg. 149, p.lle 11, 40, 45, 47, 48, 55, 56 e parte delle p.lle 27, 33, 34; Fg. 152, parte delle p.lle 7, 14; Fg. 153, p.lle 20, 29, 46, 54, 72, e parte della p.lle 18, 31, 73, 74 e 75; Fg. 154, p.lle 2, 18, 22, 27, 31, 38, 43, 49, 50, 51, 57, 60, 68, 69, 71, 74,75, e parte delle p.lle 4, 5;
- 2. Sia rispettata ogni prescrizione in materia di tutela di assetto idrogeologico impartita dalla competente autorità;
- 3. Per il nuovo impianto devono essere utilizzate cultivar autoctone;
- 4. A confine con le superfici a pascolo naturale dovrà essere realizzata una fascia protettiva (precesa) di ampiezza pari ad almeno 5 metri prive di vegetazione che dovrà essere manutenuta ogni anno prima del periodo di massimo rischio incendi:
- 5. E' fatto divieto di utilizzare i prodotti fitosanitari per la difesa delle piante nelle aree marginali alle superfici a pascolo naturale;
- 6. Il terreno tra le file di piante, durante l'autunno inverno deve essere mantenuto inerbito sino alla primavera, quando la vegetazione erbacea può essere eliminata o contenuta mediante l'interramento, lo sfalcio o il pascolamento;



- 7. Devono essere preservati i muretti a secco e la vegetazione arborea ed arbustiva presente lungo i confini, nonché la leggibilità della trama poderale;
- 8. Non siano abbattuti alberi e/o piante di vegetazione spontanea ovvero, quelli sui quali si accerti la presenza di siti di nidificazione e/o dormitori di avifauna di interesse conservazionistico;
- 9. Siano preservati i muretti a secco presenti e contermini all'area d'intervento;
- 10. In fase di cantiere siano utilizzati mezzi manuali, ovvero mezzi gommati di piccole dimensioni, siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri e del rumore, in ogni caso non siano interessati dai lavori i suoli coperti da vegetazione spontanea e sulle superfici ad habitat;
- 11. Siano osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni intervenute nel procedimento, se non contrastanti con quelle di questo Ente;
- 12. Siano comunicate, a questo Ente, la data di inizio lavori e la data di fine lavori.
- Il presente provvedimento non sostituisce ogni altra autorizzazione, nulla osta, provvedimento e/o atto di assenso previsto per legge e non esonera il proponente dall'acquisizione degli stessi e costituisce altresì parere.
- Copia del presente provvedimento è inviata:
- 1. al Sig. Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;
- 2. alla Raggruppamento Carabinieri Parco, Reparto Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004;
- 3. Alla Città metropolitana di Bari, Servizio Ambiente, ex art. 5, c.7, DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i. Gravina in Puglia, 02/07/2019.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Mariagioyanna Dell'Aglio

Prof. Domenico Nicoletti

